

Codice A1604A

D.D. 24 marzo 2016, n. 100

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di due sorgenti potabili - S1 e S2 - a servizio di frazione Mornengo, Comune di Bioglio (BI), captazioni ubicate nei Comuni di Bioglio (BI) e di Pettinengo (BI) e gestite dall'Acquedotto Consortile Frazione Mornengo.**

L'Acquedotto Consortile Frazione Mornengo, d'intesa con i Comuni di Bioglio (BI) e di Pettinengo (BI) – nel cui territorio sono situate le captazioni – con nota in data 25 novembre 2015, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti sorgenti potabili a servizio di *frazione Mornengo*, Comune di Bioglio:

- sorgente S1, ubicata nella particella catastale n. 168 del foglio di mappa n. 6 censito al N.C.T. del Comune di Bioglio;
- sorgente S2, ubicata nella particella catastale n. 126 del foglio di mappa n. 6 censito al N.C.T. del Comune di Pettinengo.

Nella fattispecie in oggetto l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*" non è competente ad attivare il procedimento di cui al Regolamento regionale 15/R del 2006 in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

Le due sorgenti, entrambi inserite all'interno del bacino del Torrente Quargnasca, sono costituite da due bottini di presa seminterrati, formati da due piccoli edifici in calcestruzzo a base rettangolare, accessibili da portine in acciaio. Dai due edifici si dipanano altrettante tubazioni che si uniscono prima di arrivare alla vasca di raccolta della capacità di 18 metri cubi posta poche centinaia di metri a monte di *frazione Mornengo*. In prossimità del mascone di raccolta, all'interno di un piccolo edificio seminterrato, è installato il sistema di depurazione delle acque a lampade UV; dopo essere state trattate, le acque prelevate vengono distribuite alla frazione. Le acque del troppo pieno provenienti dal vascone vengono convogliate in un secondo mascone di emergenza – della capacità di 18 metri cubi – posto a pochi metri dal primo e che può essere anch'esso collegato al sistema di lampade UV. Le acque di questo secondo vascone vengono prelevate solo nei periodi di massima siccità o durante le pulizie del primo vascone.

L'apporto idrico delle captazioni risulta di importanza strategica in quanto garantisce l'approvvigionamento idrico di ventisette utenze in *frazione Mornengo*, non servite da acquedotti o fonti idropotabili alternative.

Non avendo a disposizione dati per definire le curve di efflusso sorgivo poiché le sorgenti analizzate sono sprovviste di misuratori in continuo delle portate, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi captati. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento delle aree di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A).

Le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

Sorgente S1:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa; la zona di tutela assoluta risultante misura 60 metri per 50 metri;

– zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un’orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un’estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione, pari a 262 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta, con una larghezza massima di 84 metri.

Sorgente S2:

– zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall’opera di presa; la zona di tutela assoluta risultante misura 60 metri per 50 metri;

– zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un’apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta, un’orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un’estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta;

– zona di rispetto allargata, di forma poligonale e un’estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l’elenco delle particelle catastali interessate nell’elaborato “*Fig. 6: Delimitazione aree di salvaguardia – Scala 1:2.000*”, agli atti con la documentazione trasmessa.

Le proposte sopraindicate ricadono totalmente nel territorio dei Comuni di Bioglio (BI) e di Pettinengo (BI) che le hanno approvate, rispettivamente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 21 ottobre 2015 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29 luglio 2015.

L’Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Cossato, con nota in data 19 marzo 2015, ha espresso parere favorevole alle proposte di definizione delle aree di salvaguardia delle due sorgenti S1 e S2.

Nella medesima nota, la stessa Azienda Sanitaria Locale di Biella ha inoltre evidenziato che, dall’esame della documentazione agli atti e sulla base dei dati storici analitici presenti presso i propri archivi, l’acqua captata dalle sorgenti risulta conforme alle caratteristiche di qualità previste per legge e può quindi essere destinata al consumo umano.

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, con nota in data 10 aprile 2015, ha espresso parere favorevole in merito alle proposte presentate considerandole adeguate e conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e rilevando che le aree in esame, caratterizzate da elevata naturalità, non presentano problematiche particolari dal momento che le sorgenti con le relative opere di presa e le aree di salvaguardia sono localizzate in zone nella quali sono assenti significativi centri di rischio tali da determinare potenziali pericoli di inquinamento della risorsa idrica captata.

Le particelle catastali ricomprese all’interno delle aree di salvaguardia proposte ricadono in ambito caratterizzato da prevalente copertura boscata e pertanto gli stessi terreni non sono interessati dall’utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Per tale motivo non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all’Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d’uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all’articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una

eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sottoforma di comunicazione, alla Provincia di Biella.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

Con la determinazione n. 1475 dell'8 aprile 2003 la Provincia di Biella ha autorizzato provvisoriamente l'*Acquedotto Consortile Frazione Mornengo* alla continuazione dell'esercizio della derivazione per uso potabile tramite le due sorgenti potabili – S1 e S2 – a servizio di *frazione Mornengo*, Comune di Bioglio, captazioni ubicate nei Comuni di Bioglio e di Pettinengo.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51, in data 24 dicembre 2015.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*";

atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta delle due sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata, al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle aree stesse;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento all'esterno delle medesime aree;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare l'elevata naturalità del pendio racchiuso dalle captazioni.

vista la determinazione n. 1475 dell'8 aprile 2003, con la quale la Provincia di Biella ha autorizzato provvisoriamente l'*Acquedotto Consortile Frazione Mornengo* alla continuazione dell'esercizio

della derivazione per uso potabile tramite le due sorgenti potabili – *S1* e *S2* – a servizio di *frazione Mornengo*, Comune di Bioglio, captazioni ubicate nei Comuni di Bioglio e di Pettinengo;

vista la nota dell’Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Cossato, in data 19 marzo 2015 – prot. n. 0006430/15;

vista la nota dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, in data 10 aprile 2015 – prot. n. 28636;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Pettinengo (BI) n. 26 del 29 luglio 2015 con il quale sono state approvate le proposte di definizione presentate;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Bioglio (BI) n. 65 del 21 ottobre 2015 con il quale sono state approvate le proposte di definizione presentate;

vista la nota dell’*Acquedotto Consortile Frazione Mornengo*, in data 25 novembre 2015, di trasmissione degli atti della proposta di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

Tutto ciò premesso,

*Il Dirigente  
determina*

a) Le aree di salvaguardia delle sorgenti potabili – *S1* e *S2* – a servizio di *Frazione Mornengo*, Comune di Bioglio (BI), captazioni ubicate nei Comuni di Bioglio (BI) e di Pettinengo (BI) e gestite dall'*Acquedotto Consortile Frazione Mornengo*, sono definite come risulta nell'elaborato "*Fig. 6: Delimitazione aree di salvaguardia – Scala 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano*", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

c) Il gestore delle due sorgenti potabili – *S1* e *S2* – a servizio di *frazione Mornengo*, Comune di Bioglio (BI), captazioni ubicate nei Comuni di Bioglio (BI) e di Pettinengo (BI) – *Acquedotto Consortile Frazione Mornengo* – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire la sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta delle due sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata, al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (*Acquedotto Consortile Frazione Mornengo*) ed alle autorità di controllo;
- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle aree stesse;
- provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento all'esterno delle medesime aree;
- provvedere alla pulizia del versante racchiuso dalle captazioni.

d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Bioglio e di Pettinengo, affinché gli stessi provvedano a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore  
*Arch. Paolo Mancin*